

52.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Interrogazioni a risposta immediata	23
Missioni vevoli nella seduta del 24 ottobre 2001	3	(Sezione 1 – Iniziative volte alla soluzione del problema dell'emergenza infermieristica)	23
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 2 – Modalità di macellazione animale)	23
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 – Iniziative governative in relazione alla realizzazione di uno Stato palestinese)	24
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 4 – Provvedimenti per la progettazione definitiva del ponte sullo stretto di Messina)	24
<i>ERRATA CORRIGE</i>	6	(Sezione 5 – Effetti della nuova disciplina delle rogatorie internazionali sui processi in corso)	25
Disegno di legge di conversione S. 624 (approvato dal Senato) n. 1784	7	(Sezione 6 – Ammissione dei tecnici laureati ai giudizi di idoneità per professore associato)	26
(Sezione 1 – Articolo unico: Articoli del decreto-legge)	7	(Sezione 7 – Valorizzazione del settore dell'educazione e della formazione)	26
(Sezione 2 – Modificazioni apportate dal Senato)	9	(Sezione 8 – Accessi ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 2001-2002)	27
(Sezione 3 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	13		
(Sezione 4 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge)	16		
(Sezione 5 – Ordini del giorno)	21		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG
Disegno di legge di conversione n. 1654	28	(Sezione 3 — Emendamenti, subemenda-	
(Sezione 1 — Articolo unico; Articoli del		menti ed articoli aggiuntivi riferiti agli	
decreto-legge)	28	articoli del decreto-legge)	42
(Sezione 2 — Modificazioni apportate dalla		(Sezione 4 — Emendamento presentato al-	
Commissione)	41	l'articolo unico del disegno di legge)	61

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 24 ottobre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

Alla ripresa pomeridiana della seduta.

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Giovanni Bianchi, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Taormina, Tassone, Tremaglia, Trupia, Urso, Valducci, Valentino, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 23 ottobre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LAVAGNINI: « Disposizioni concernenti la soppressione delle Casse Ufficiali

dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle Casse Sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica e del Fondo Previdenza dell'Esercito » (1821);

LAVAGNINI: « Nuove disposizioni in materia di rappresentanza militare » (1822);

FIORONI: « Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati dei sindaci e dei presidenti della provincia » (1823);

BALLAMAN: « Introduzione dell'articolo 532-bis del codice di procedura penale, in materia di spese processuali » (1824);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento tributario delle associazioni sportive dilettantistiche » (1825);

BALLAMAN: « Modifiche all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale » (1826);

BALLAMAN: « Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale » (1827);

BALLAMAN: « Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont » (1828);

LUMIA: « Immissione in ruolo dei lavoratori utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato dal Ministero della giustizia ai sensi della legge 18 agosto 2000, n. 242 » (1829);

PAROLO e CAPARINI: « Disposizioni concernenti l'assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z. » (1830);

VENDOLA ed altri: « Norme per la protezione dall'inquinamento luminoso ai fini dell'osservazione astronomica del cielo e del risparmio energetico » (1831);

VENDOLA: « Norme per il recupero ad uso abitativo di immobili di proprietà pubblica e privata attraverso cooperative di autorecupero » (1832);

GAZZARA: « Disposizioni in materia di sicurezza stradale » (1833);

COSSA: « Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente la potestà sanzionatoria degli enti locali » (1834);

COSSA: « Modifiche all'articolo 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230, concernenti l'introduzione di limiti temporali ai vincoli derivanti dalla scelta di obiezione di coscienza al servizio militare di leva » (1835);

PERLINI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, in materia di ripartizione fra i comuni componenti la circoscrizione giudiziaria delle spese per il mantenimento degli uffici giudiziari » (1836).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 23 ottobre 2001 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro delle politiche agricole e forestali:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, recante

disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano » (1820).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

GRILLINI ed altri: « Istituzione della "Giornata della dignità" » (977) *Parere delle Commissioni V e VII;*

CRAXI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti » (1427) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VIII;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE TURCO ed altri: « Modifiche alla Costituzione in materia di diritti politici degli stranieri residenti in Italia » (1464) *Parere della XI Commissione;*

MELANDRI ed altri: « Modifica all'articolo 14 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di diffusione dei programmi elettorali » (1465).

II Commissione (Giustizia):

ASCIERTO: « Nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria » (971) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII e XI.*

III Commissione (Affari esteri):

LUMIA ed altri: « Istituzione di una zona contigua al mare territoriale » (913) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

PISTONE: « Disposizioni in materia di deducibilità dal reddito ai fini IRPEF degli oneri relativi alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria » (858) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

VII Commissione (Cultura):

LUMIA: « Disposizioni in materia di equipollenza della laurea in scienze politiche con la laurea in economia e commercio » (915) *Parere delle Commissioni I, II e XI;*

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni per l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie » (1042) *Parere delle Commissioni I e V;*

ANGELA NAPOLI: « Norme relative alla composizione e all'elezione degli organi di governo degli atenei » (1363) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

MELANDRI ed altri: « Disposizioni per la promozione della cultura urbanistica e architettonica » (1380) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

X Commissione (Attività produttive):

PAOLA MARIANI: « Istituzione del marchio "made in Italy" » (1250) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XI e XIV.*

XI Commissione (Lavoro):

VITALI e MARRAS: « Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, concernenti la revisione dei ruoli del personale e la disciplina dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di polizia penitenziaria » (1642) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V e XII.*

XII Commissione (Affari sociali):

GIORDANO ed altri: « Disposizioni in materia di fornitura dei beni e dei servizi di pubblica utilità ai nuclei familiari a basso reddito » (976) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

LABATE ed altri: « Istituzione della professione socio-sanitaria di chinesiologo » (1095) *Parere delle Commissioni I, II, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):

MAZZUCA: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 » (1638) *Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione di controllo di Trento — con lettera in data 18 ottobre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'11 settembre 2001, in merito all'at-

tività svolta negli anni 1998 e 1999 dall'Ispettorato repressione frodi di San Michele all'Adige.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 23 ottobre 2001, a pagina 4, seconda colonna, dalla trentaseiesima riga alla trentottesima riga, in luogo delle parole: « *Parere delle Commissioni I, V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.* » deve leggersi: « *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.* ».

**DISEGNO DI LEGGE: S. 624 — CONVERSIONE IN LEGGE,
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE
2001, N. 343, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER
ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE
STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE
CIVILE (APPROVATO DAL SENATO) (1784)**

(A.C. 1784 — Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

*(Modificazioni al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300).*

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: « e di protezione civile »;

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: « e quella di protezione civile » e le parole: « e del Capo IV »;

c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico »;

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: « , ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo »;

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati;

f) il Capo IV del Titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intitolato: « Agenzia di protezione civile » è soppresso;

g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: « Servizio sismico nazionale », sono aggiunte le seguenti: « e del servizio idrografico e mareografico ».

ARTICOLO 2.

(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).

1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

« 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione di quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ».

ARTICOLO 3.

(Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353).

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le parole: « dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, »;

b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le parole: « dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, »;

c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le parole: « l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, »;

d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le parole: « dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, »;

e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le parole: « per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa »;

f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le parole: « dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, ».

ARTICOLO 4.

(Riferimenti al Dipartimento protezione civile).

1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si intendono effettuati al Dipartimento della protezione civile.

ARTICOLO 5.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, promuove e coordina le attività delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei

rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali.

3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

4. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali.

5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1. Il prefetto, ove necessario, invita il Capo del Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato, alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ARTICOLO 6.

(Abrogazioni).

1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

ARTICOLO 7.

(Norma di salvaguardia).

1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1784 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, », sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, »;

alla lettera c), dopo le parole: « difesa civile, », sono inserite le seguenti: « politiche di »;

alla lettera e), sono soppresse le seguenti parole: « del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, »;

alla lettera f), sono soppresse le seguenti parole: « del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, »;

è soppressa la lettera g).

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. - (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303). - 1. Il

comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni”.

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Disposizioni relative al servizio di leva nelle regioni colpite da calamità naturali). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, e all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si applicano anche ai soggetti interessati al servizio di leva per l'anno 2002. ».

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5:

al comma 1, dopo la parola: « delegato, » sono inserite le seguenti: « determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, » e sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: « Per le finalità di cui al presente comma, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. »;

al comma 3, sono soppresse le parole: « il Servizio idrografico e mareografico, »;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, è articolata in sezioni e svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di previsione e prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3-ter. Il Comitato operativo della protezione civile, che si riunisce presso il Dipartimento della protezione civile, assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni e enti interessati al soccorso. È presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, da

un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nel Dipartimento e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso, e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti di altri enti o amministrazioni. I componenti del Comitato rappresentanti dei Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento.»

al comma 4, dopo le parole: « di intesa con le regioni e gli enti locali » *sono aggiunte le seguenti:* « nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in

sede locale e sulla base dei piani d'emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro da lui delegato.»;

al comma 5, ultimo periodo, le parole: « ove necessario, invita » *sono sostituite dalle seguenti:* « per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita »;

al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tale subentro è condizionato agli esiti del riscontro contabile e amministrativo, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quando l'esito del riscontro è negativo, il rapporto è estinto senza ulteriori oneri per lo Stato. Ferme restando le attribuzioni rispettivamente stabilite dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze e attribuzioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i compiti attribuiti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'Agenzia di protezione civile sono assegnati al Dipartimento della protezione civile.».

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile). —

1. Per la riorganizzazione del Dipartimento della protezione civile, nonché per la disciplina della relativa gestione amministrativa e contabile, si provvede con uno o più decreti da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con i predetti decreti, oltre all'istituzione dell'ufficio del Vice Capo Dipartimento, sono definite le misure organizzative conseguenti alla specificità delle nuove competenze attribuite al Dipartimento. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con il mantenimento del precedente trattamento economico.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può prorogare i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, ovvero stipularne di nuovi nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui allo stesso comma. È abrogato il comma 1-bis dello stesso articolo 7.

3. Al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite dal presente decreto al Dipartimento della protezione civile, gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti con contratto a tempo determinato, per non più di quattro unità in deroga al limite previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La relativa maggiore spesa è compensata rendendo indisponibile, ai fini del conferimento, un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della

protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.

5. Al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità della gestione relativamente agli obiettivi derivanti dalle nuove competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile ai sensi del presente decreto, possono essere risolti, se ne viene riscontrata la non corrispondenza agli obiettivi indicati, i contratti già in essere, senza oneri a carico dello Stato.

6. Tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile, già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente, si intendono rivolti al Dipartimento della protezione civile.

ART. 5-ter. — (Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno).

1. Per consentire una più adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacità operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno è autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture afferenti alla difesa civile.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

ART. 5-quater. — (Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246). — 1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è sostituito dal seguente:

“6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del

fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza.» ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile). — 1. Il Dipartimento della protezione civile predispose entro il 31 gennaio 2002 un quadro analitico dello stato di attuazione degli interventi di protezione civile disposti a decorrere dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con oneri a qualunque titolo posti a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine i soggetti destinatari dei finanziamenti trasmettono al Dipartimento, entro il 31 dicembre 2001, i necessari elementi di informazione.

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro da lui delegato, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 gennaio 2002.

3. Gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo per la protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versati al Fondo entro trenta giorni decorrenti dal 1° gennaio 2002. ».

All'articolo 7, comma 1, sono soppresse le parole: « ed integrazioni ».

Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

« ART. 7-bis. — (Informazioni di pubblica utilità). — 1. Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse del Dipartimento della protezione civile, il Dipartimento stesso realizza un programma informativo nazionale di pubblica utilità.

2. Il Ministero delle comunicazioni, per assicurare la necessaria operatività al programma di cui al comma 1, provvede ad assegnare al Dipartimento della protezione civile una frequenza radio nazionale in modulazione di frequenza.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici nonché le società operanti nel settore dei pubblici servizi sono tenuti a fornire ogni utile informazione e collaborazione al Dipartimento della protezione civile assicurando la disponibilità delle necessarie risorse.

4. Al fine di garantire un costante ed efficiente sistema di telecomunicazioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento della protezione civile, anche durante situazioni di emergenza, le società di gestione di telefonia mobile sono sempre tenute ad assicurare agli utenti indicati dal Dipartimento stesso la copertura globale della rete di telefonia mobile anche indipendentemente dal gestore, con priorità assoluta nell'impegno della linea. ».

Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile ».

(A.C. 1784 — Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Identico.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303). — 1. Il

comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:

“6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni”.

2. *Identico* ».

Identico.

All'articolo 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I riferimenti al Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, e nelle disposizioni vigenti precedentemente emanate, si intendono effettuati al Ministro dell'interno delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. »

Identico.

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'interno »; dopo la parola: « delegato, » sono inserite le seguenti: « determina le politiche di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le finalità di cui al presente comma, è

istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata, istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato. »;

al comma 2, dopo le parole: « il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'interno »;

identico;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. *Identico*.

3-ter. *Identico*.

3-quater. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il Comitato operativo della protezione civile sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro dell'interno da lui delegato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; con il medesimo decreto sono stabilite le relative modalità organizzative e di funzionamento. »;

al comma 4, dopo le parole: « Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'interno »; dopo le parole: « di intesa con le regioni e gli enti locali » sono aggiunte le seguenti: « nonché l'attività di informazione alle popolazioni interessate, per gli scenari nazionali; l'attività tecnico-operativa, volta ad assicurare i primi interventi, effettuati in concorso con le regioni e da queste in raccordo con i prefetti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le regioni »;

dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. *Identico.*

4-ter. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro dell'interno da lui delegato per l'approvazione del Consiglio dei ministri nonché quelli relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato. »;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro » sono inserite le seguenti: « dell'interno »; all'ultimo periodo, le parole: « ove necessario, invita » sono sostituite dalle seguenti: « per assumere in relazione alle situazioni di emergenza le determinazioni di competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica, ove necessario invita »;

identico.

Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:

« ART. 5-bis. — (Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile). — 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Le regioni, le province autonome e le autorità di bacino interregionali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si avvalgono di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nonché ai sensi del

decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tramite procedure selettive, possono procedere alla trasformazione del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche adeguando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

ART. 5-ter. — (Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno). — *Identico.*

ART. 5-quater. — (Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246). — *Identico.*

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile). — 1. *Identico.*

2. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro dell'interno da lui delegato, possono essere revocati i finanziamenti a carico del Fondo per la protezione civile destinati a opere e interventi per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sia decorso un triennio dalla data del finanziamento senza che siano stati perfezionati i relativi contratti di aggiudicazione. I soggetti destinatari dei predetti finanziamenti versano le somme eventualmente ricevute al Fondo per la protezione civile, entro il 31 gennaio 2002.

3. *Identico.* ».

Identico.

Identico.

Identico.

(A.C. 1784 - Sezione 4)**EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE****ART. 1.**

(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).

Sopprimerlo.

1. **1.** Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. **2.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1. **3.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. **4.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. **5.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1. **6.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1. **7.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

ART. 2.

(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303).

Sopprimerlo.

2. **1.** Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

2. **2.** Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e vengono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

2. **3.** La Commissione.

(Approvato)

ART. 2-bis.

(Disposizioni relative al servizio di leva nelle regioni colpite da calamità naturali).

Sopprimerlo.

- 2-**bis.** **1.** Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 31 dicembre 2002.

2-bis. 2. Abbondanzieri, Galeazzi, Giacco.

ART. 3.

(Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353).

Sopprimerlo.

3. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3. 5. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3. 6. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 7. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chiti, Vigni.

ART. 5.

(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile).

Sopprimerlo.

5. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

5. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

5. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 3.

5. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 3-bis.

5. 5. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 3-bis, sostituire le parole da: dal Capo del Dipartimento fino alla fine del comma, con le seguenti: dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro dell'interno da lui delegato ovvero, in mancanza, da un delegato del Presidente del Consiglio, ed è composta dal

Capo del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, da un esperto in problemi di protezione civile, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché da un rappresentante del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. 14. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché un rappresentante del comitato nazionale di volontariato di protezione civile, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. 15. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

5. 6. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 4, aggiungere dopo le parole: i prefetti le seguenti: i comitati provinciali di protezione civile.

5. 12. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Luciano Dussin, Fontanini.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4-bis.

5. 7. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 4-bis, sopprimere la parola: anche.

5. 11. Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 4-ter.

5. 8. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 5.

5. 9. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 6.

5. 10. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , di prevenzione-previsione e di mitigazione in merito ai rischi di catastrofi e di calamità naturali.

5. 13. Abbondanzieri, Montecchi, Marone, Boato, Bressa.

ART. 5-bis.

(Disposizioni concernenti il Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.

5-bis. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

5-bis. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

5-bis. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 3.

5-bis. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzano personale con rapporti di lavoro a tempo determinato assunto previo superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, possono procedere alla trasformazione immediata e diretta del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e le regioni.

5-bis. 8. Abbondanzieri.

Al comma 3, sopprimere la parola: interregionali.

5-bis. 9. Abbondanzieri.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I contratti a tempo determinato di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, sono prorogati fino all'approvazione del provvedimento di determinazione della dotazione organica del Dipartimento della protezione civile nel quale il predetto personale confluisce. Al relativo onere, quantificato in lire 6.000 milioni annui a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del fondo della protezione civile.

5-bis. 10. Abbondanzieri.

Sopprimere il comma 4.

5-bis. 5. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 5.

5-bis. 6. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 6.

5-bis. 7. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

ART. 5-ter.

(Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno).

Sopprimerlo.

5-ter. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

5-ter. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

5-ter. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-ter. 4. La Commissione.

(Approvato)

ART. 5-*quater*.

(Modificazioni alla legge 10 agosto 2000, n. 246).

Sopprimerlo.

***5-*quater*. 1.** Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Bressa, Boato, Chiti, Vigni.

Sopprimerlo.

***5-*quater*. 3.** Parolo.

ART. 6.

(Abrogazioni).

Sopprimerlo.

6. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto.

6. 2. La Commissione.

(Approvato)

ART. 6-*bis*.

(Disposizioni concernenti il Fondo per la protezione civile).

Sopprimerlo.

6-*bis*. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

6-*bis*. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

6-*bis*. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: da lui delegato, aggiungere le seguenti: sentito il comitato paritetico Stato-regioni-enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 5.

6-*bis*. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2002 con le seguenti: 31 marzo 2002.

6-*bis*. 5. La Commissione.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

6-*bis*. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

ART. 7.

(Norma di salvaguardia).

Sopprimerlo.

7. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

ART. 7-*bis*.

(Informazioni di pubblica utilità).

Sopprimerlo.

7-*bis*. 1. Sabattini, Montecchi, Abbondanzieri, Marone, Boato, Bressa, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 1.

7-*bis*. 2. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 2.

7-bis. 3. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 3.

7-bis. 4. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

Sopprimere il comma 4.

7-bis. 5. Sabattini, Marone, Bressa, Boato, Abbondanzieri, Chiti, Vigni.

EMENDAMENTO RIFERITO AL TITOLO DEL DECRETO-LEGGE

Al titolo del decreto-legge, dopo le parole: protezione civile aggiungere le seguenti: e il coordinamento per l'esercizio della prevenzione-previsione e mitigazione in materia di catastrofi e calamità naturali.

Tit. 1. Marone, Montecchi, Abbondanzieri, Boato, Bressa.

(A.C. 1784 - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il personale titolare di contratto a tempo determinato rappresenta un rilevante patrimonio di esperienza professionale, indispensabile ai fini della riorganizzazione del dipartimento della protezione civile,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di sua competenza, nell'ambito della riorganizzazione del dipartimento della protezione civile,

finalizzata all'inquadramento nel relativo ruolo del personale a contratto a tempo determinato, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione, previa selezione concorsuale, da bandirsi nei centoventi giorni successivi a tale data.

9/1784/1. Riccio.

La Camera,

premessi che:

nel nostro paese l'organizzazione nazionale dei vigili del fuoco è strutturata soprattutto con il supporto dei corpi effettivi, relegando il volontariato ad una marginale e spesso contrastata azione integrativa;

dal dopoguerra in poi la presenza dei volontari dei vigili del fuoco è andata sempre più riducendosi sino a raggiungere l'attuale consistenza di circa 5.000 unità a fronte di un sempre maggiore incremento dei vigili del fuoco effettivi (oggi circa 30.000);

in tutti i paesi europei si assiste ad un fenomeno opposto a quanto avviene in Italia;

occorre rivedere le scelte sin ora operate, al fine di risolvere definitivamente le problematiche relative alla difficile convivenza tra i vigili del fuoco effettivi e i volontari;

impegna il Governo

a rivedere le normative interessanti i vigili del fuoco, adottando i modelli organizzativi prevalentemente in uso negli altri paesi europei, al fine di incentivare e di garantire una capillare presenza sul territorio dei volontari ed una efficace azione di prevenzione, formazione e specializzazione tramite gli effettivi.

9/1784/2. Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Caparini, Dario Galli, Gibelli.

La Camera,

premessò che:

il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1996, n. 496, recante interventi urgenti di protezione civile, dispone in ordine alla partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;

a mezzo del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si è stabilito di concedere contributi alle organizzazioni di volontariato che svolgano attività di protezione civile per l'acquisizione di attrezzature ed automezzi;

il dipartimento della protezione civile dovrebbe provvedere, entro breve termine, ad erogare il finanziamento relativo all'anno 1999, per tutto il territorio nazionale, pari a 5 miliardi di lire soltanto, a fronte di richieste provenienti dalle organizzazioni di volontariato per un totale di 35 miliardi;

esiste il fondato pericolo, vista la scarsità di mezzi finanziari a disposizione e la delicata situazione internazionale, che tali finanziamenti restino bloccati, con grave nocimento per lo sviluppo delle attività delle suddette organizzazioni;

considerato che:

le organizzazioni di volontariato nel campo della protezione civile hanno svolto e svolgono un'attività di importanza fondamentale ed insostituibile in occasioni di eventi calamitosi, sempre più frequenti purtroppo su tutto il territorio nazionale;

una delle priorità di intervento contenuta nel programma di Governo consiste nella messa in sicurezza e nella difesa del suolo e del territorio dello Stato, e per l'effettiva realizzazione di ciò, ovviamente, dette organizzazioni svolgono un ruolo primario ed importantissimo;

impegna il Governo

a potenziare le dotazioni finanziarie previste per l'anno 1999 a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, portandole almeno a 20 miliardi;

a stabilire per gli anni successivi finanziamenti di maggiore entità, adeguati alle richieste degli operatori, necessari per poter far fronte al potenziamento delle dotazioni di attrezzature ed automezzi, al fine di non tradire le aspettative dei gruppi di volontari di protezione civile, ma al contrario per sostenerne ed incentivarne l'attività.

9/1784/3. Guido Giuseppe Rossi, Cè, Parolo, Dario Galli, Rizzi, Bricolo, Bianchi Clerici, Polledri, Gibelli.

La Camera,

ricordando e condividendo lo spirito liberale ed autonomista del Presidente Einaudi ed i suoi storici interventi sul ruolo e la figura del prefetto;

considerato che è ormai riconosciuta dal paese la necessità di inserire in tutte le leggi il principio di sussidiarietà per cui poteri, responsabilità e risorse finanziarie dovranno essere progressivamente avvicinate ai cittadini ed esercitate da organismi elettivi

impegna il Governo

ad introdurre, nell'ambito dell'attività di protezione civile il principio di sussidiarietà e, di conseguenza, a trasferire gradualmente a regioni ed enti locali le competenze ed i poteri ora attribuiti alla figura prefettizia.

9/1784/4. Cè, Volontè, Cristaldi, Saponara, Pagliarini, Guido Giuseppe Rossi, Dario Galli, Polledri, Sergio Rossi, Rodeghiero, Martinelli, Bricolo, Francesca Martini, Ercole, Cesare Rizzi, Lussana, Luciano Dussin.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**(Sezione 1 – Iniziative volte alla soluzione del problema dell'emergenza infermieristica)**

BATTAGLIA, RUZZANTE. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

mancono sessantamila infermieri per coprire i vuoti di organico nel servizio sanitario nazionale, centomila se si fa riferimento agli *standard* europei ai quali ci si dovrà gradualmente allineare. Ciò determina, soprattutto nelle aree del centro nord, una persistente difficoltà nell'organizzazione dei servizi sanitari, sia ospedalieri che territoriali e domiciliari, tanto nel settore pubblico che in quello privato;

negli scorsi anni i Governi di centro sinistra hanno positivamente operato per creare i presupposti per una soluzione stabile e duratura del problema;

è stata ridefinita tutta la normativa riguardante la professione cui è stata riconosciuta autonomia, un percorso formativo universitario, possibilità di carriera con accesso alla dirigenza, migliori condizioni contrattuali. Sono state progressivamente incrementate le opportunità di accesso alla formazione fino agli attuali 10.614 posti. Sono stati siglati importanti accordi con paesi dell'area mediterranea per l'impiego di personale qualificato nei nostri servizi. Si è definita la figura dell'operatore tecnico socio sanitario per sganciare l'infermiere da incombenze non assistenziali e mansioni non proprie della professione;

nonostante queste nuove favorevoli condizioni si devono registrare una serie di ritardi del Governo nell'attivare iniziative concrete per dare impulso alla professione e attirare su di essa l'interesse dei giovani. In particolare, per il corrente anno accademico, interrompendo la virtuosa crescita avviata dai governi di centro sinistra, non sono stati previsti i necessari incrementi dei posti di formazione per il diploma universitario, che restano bloccati al numero dello scorso anno; non è stato emanato il decreto dai ministeri della Salute e dell'Istruzione, università e ricerca per l'equipollenza alle nuove lauree dei precedenti diplomi universitari, si marca un ritardo nella definizione e nell'impiego operativo delle figure tecniche di supporto e si prospetta la vecchia inadeguata proposta di reintrodurre la figura dell'infermiere generico —:

quali iniziative urgenti intenda assumere per dare in tempi rapidi una soluzione stabile al problema dell'emergenza infermieristica. (3-00357)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 2 – Modalità di macellazione animale)

ERCOLE, CÈ, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, DARIO GALLI, FONTANINI, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, LUSSANA, MARTI-

NELLI, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODIGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI, VASCON. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

si riscontra una sempre maggiore diffusione sul territorio nazionale di macellerie operanti secondo il rito tradizionale islamico che comporta sofferenze per gli animali, in quanto non prevede operazioni di stordimento, in osservanza della direttiva Cee 93/119;

è inaccettabile avere due regolamentazioni differenziate nello stesso ordinamento giuridico, tenuto conto anche delle implicazioni di carattere igienico-sanitario legate all'uso di locali o sedi non idonei o sprovvisti delle necessarie autorizzazioni da parte dei servizi veterinari—:

quali provvedimenti intenda adottare per ricondurre a criteri di unicità la normativa riguardante la macellazione animale. (3-00360)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 3 — Iniziative governative in relazione alla realizzazione di uno Stato palestinese)

CRAXI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la tensione su scala internazionale, dopo i fatti tragici dell'11 settembre 2001, ha determinato l'acuirsi dei già precari equilibri in Medio Oriente;

gli Stati Uniti hanno preso, sulla questione, un atteggiamento chiaro e netto invocando l'osservanza delle risoluzioni delle Nazioni Unite ed auspicando la creazione di uno Stato palestinese ed anche il Governo italiano ha assunto una posizione autonoma, chiara ed autorevole;

quali azioni concrete abbia posto in essere il Governo italiano per la realizzazione di questi obiettivi. (3-00356)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 4 — Provvedimenti per la progettazione definitiva del ponte sullo stretto di Messina)

LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, ARMANI, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANNELLA, CANELLI, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, CONTE, CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA MORTE, LANDI, LANDOLFI, LA STARZA, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, SERENA, STRANO, TAGLIATATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO, ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dei trasporti e delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'avvio rapido delle procedure per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina richiede che siano superati ulteriori ritardi e remore e di imboccare la strada di un bando di gara internazionale per la realizzazione del progetto definitivo il cui costo è stato valutato in quattrocento miliardi di lire (duecentosei milioni di euro);

la necessità dell'indizione immediata della gara internazionale per l'affidamento della progettazione definitiva è avvalorata anche dalla praticabilità fin d'ora della fase successiva, che è quella della costruzione e della concessione in gestione dell'opera;

secondo le stime effettuate da Price Waterhouse, il costo dell'opera comprensiva dei fondi occorrenti per il finanziamento dei raccordi autostradali e ferroviari, di 10.654 miliardi di lire (20,6 miliardi in euro), una somma che, in rapporto alle dimensioni e al ruolo strategico del ponte sullo stretto di Messina per lo sviluppo del Paese e del nostro Mezzogiorno, è da ritenersi del tutto accettabile;

l'*advisor* Gallo e C, banca d'affari del Gruppo Mediobanca, ha ricevuto diciotto manifestazioni di interesse per il *project financing*, destinato ad assicurare la partecipazione del capitale privato al finanziamento dell'opera;

tali gruppi finanziari, come rilevato dall'apposita commissione interministeriale tesoro-infrastrutture, hanno anche manifestato la convinzione che, soddisfatte alcune condizioni, l'opera stessa sia bancabile;

tali condizioni, quali la possibilità di superare, nella concessione, il limite di trenta anni, il ricorso ad un contraente generale, e l'introduzione di altre deroghe mirate alla « legge Merloni », saranno soddisfatte con la imminente approvazione da parte del Parlamento della legge recante « Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. »;

ben otto gruppi finanziari hanno espresso la volontà di partecipare immediatamente a una gara internazionale e precisamente la cordata capeggiata da Banca Opi (fondata da S. Paolo-Imi, Caisse des Depots, Bank of America, Royal Bank of Scotland e Mediocredito centrale); quella del Gruppo Intesa (cui partecipano Mediobanca, BNL, Kpmg e Banca Popolare di Milano), l'olandese Abn-Amro, la Cofiri di Gilberto Gabrielli; ed infine la Deutsche Bank, Bank Gesellschaft Berlin e i gruppi Condotte Acque e Salini costruzioni;

la stessa Banca Europea degli investimenti (BEI) ha ribadito all'*advisor* la determinazione di partecipare quale *partner* finanziatore, alla cordata che si aggiudicherà l'appalto dell'opera;

la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina costituisce un punto qualificante del programma di governo;

non ci sono pertanto ragioni per differire ulteriormente l'affidamento della progettazione definitiva —:

se il Governo intenda adottare in tempi brevi i provvedimenti necessari per la progettazione definitiva del ponte sullo stretto di Messina, atto propedeutico alla fase successiva dell'appalto e della costruzione dell'opera. (3-00358)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 5 — Effetti della nuova disciplina delle rogatorie internazionali sui processi in corso)

MANTINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:

è iniziato a Milano il processo contro i presunti appartenenti a una cellula del Gia (Gruppo islamico armato); gli imputati sono accusati di fornire documenti e armi ai terroristi in transito in Italia e di preparare attentati in Europa, tra di loro c'è Fateh Kamel, già condannato a Parigi e là coimputato di Ahmed Rissan, cioè del primo pentito in USA dell'organizzazione terroristica di Osama Bin Laden;

la difesa degli estremisti islamici, per quanto noto, sostiene che « tutti i documenti sono privi del timbro di conformità », come previsto dalla nuova normativa sulle rogatorie, la legge 5 ottobre 2001, n. 367, e ha pertanto annunciato che chiederà di dichiarare inutilizzabili le carte arrivate da Francia, Belgio e Gran Bretagna —:

se non ritenga opportuna la sollecita emanazione di una circolare interpretativa

o interventi normativi urgenti per impedire un uso della nuova legge sulle rogatorie in senso favorevole agli imputati di terrorismo. (3-00359)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 6 – Ammissione dei tecnici laureati ai giudizi di idoneità per professore associato)

MARIO PEPE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

in questi anni il reclutamento dei professori universitari è avvenuto ad avviso dell'interrogante nella più completa irregolarità sotto lo sguardo indifferente dei governi;

in conseguenza di ciò molti ricercatori valorosi sono stati discriminati ed allontanati dalla carriera accademica, trasferendosi all'estero, dove si sono resi protagonisti di importanti ricerche;

la legge n. 370 del 1999, approvata nella scorsa legislatura, all'articolo 8, comma 7, sancisce un'ulteriore discriminazione nei confronti di cittadini italiani che, pur avendo la stessa posizione accademica e gli stessi titoli, non hanno potuto accedere ai giudizi di idoneità solo per questione di tempo, in quanto è intervenuto nel corso dei lavori delle commissioni esaminatrici l'intervento preclusivo della giustizia amministrativa;

tale comma 7, oltre a legittimare i giudizi di chi è riuscito ad accedere al concorso, contiene per gli stessi soggetti anche la legittimazione dell'accesso al concorso, pre-requisito di legittimità indispensabile per dichiarare legittima l'idoneità ottenuta; non è concepibile infatti una illegittimità dell'accesso ed una legittimità dell'idoneità ottenuta in seguito all'accesso illegittimo; i due eventi — quello dell'accesso al concorso e del successivo conseguimento del giudizio — sono strettamente interdipendenti ed uniti per

quanto riguarda sia il carattere di consequenzialità sia per quanto riguarda il carattere della legittimità;

quali iniziative intenda assumere il Ministro alla luce della legge e della sua più equa interpretazione ed applicazione per sottoporre ai giudizi di idoneità i tecnici laureati con tre anni di attività didattica e scientifica esclusi dai giudizi di idoneità in base al decreto del Murst del 21 maggio 1992, in modo da dare la possibilità anche a loro, come ai più fortunati colleghi, di fruire degli aspetti favorevoli della legge n. 370 del 1999, articolo 8, comma 7, risolvendo, attraverso la verifica concorsuale, una situazione di esclusione dall'accesso al concorso, di fatto ingiusta. (3-00353)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 7 – Valorizzazione del settore dell'educazione e della formazione)

TITTI DE SIMONE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

gli interventi previsti nella prossima legge finanziaria per il 2002 nel settore della scuola determineranno, anche a detta dei sindacati della categoria, un peggioramento della qualità dell'offerta formativa nonché delle condizioni lavorative degli insegnanti;

è anche previsto un aumento dell'orario di lavoro cosiddetto frontale degli insegnanti che non tiene conto del fatto che l'attività di insegnamento si esplica e si estende già ben oltre l'orario ufficiale di lavoro intervenendo, di fatto, per via legislativa in una materia regolata esclusivamente dal Ccnl;

inoltre, le proposte avanzate dal ministero prevedono il divieto di nominare supplenti esterni fino a 30 giorni di assenza di un insegnante, e la sostituzione

avverrà da parte di colleghi membri interni « liberi » in quelle ore, indipendentemente dalla materia insegnata;

un'altra norma esclude il ricorso a personale specializzato per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare determinando, di fatto, il taglio di numerosi posti di lavoro;

le reazioni nel mondo della scuola sono state immediate: uno sciopero è stato attuato già la scorsa settimana e manifestazioni e iniziative sono state indette da tutte le organizzazioni della categoria —:

se non ritenga di intervenire affinché gli interventi governativi siano indirizzati alla valorizzazione di un settore così delicato e importante come quello dell'educazione e della formazione e se non ritenga di dover lasciare alla contrattazione tra le parti sociali qualsiasi modifica riguardante il contratto di lavoro degli insegnanti accogliendo e sostenendo, invece, le loro richieste comprese quelle economiche. (3-00354)

(23 ottobre 2001)

(Sezione 8 — Accessi ai corsi universitari a numero programmato per l'anno accademico 2001-2002)

GRILLO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

anche per quest'anno accademico si riproporrà la questione degli accessi ai corsi universitari a numero programmato;

la legge n. 264 del 2 agosto 1999 ha regolarizzato le posizioni degli studenti universitari fino al 31 marzo 1999 —:

se non ritenga, al fine di evitare una nuova ondata di contenziosi contro i provvedimenti di esclusione, di adottare le opportune iniziative per gli iscritti all'anno accademico 2001/2002 e per sanare le situazioni in essere relative agli anni precedenti. (3-00355)

(23 ottobre 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 350, RE-
CANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN VISTA DELL'INTRO-
DUZIONE DELL'EURO (1654)**

(A.C. 1654 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

CAPO I

**DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO
ALL'EURO**

SEZIONE I

**DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO
DEL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO.**

ARTICOLO 1.

*(Conversione in euro dei conti ed
emissione di titoli di credito).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le banche,

previa informativa da darsi in via impersonale mediante la pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono trasformare in euro i conti della clientela denominati in lire, salvo che il cliente, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso, richieda alla banca, con atto scritto, di mantenere la denominazione in lire del conto fino al 31 dicembre 2001. Sui conti trasformati in euro i clienti possono continuare a operare in lire, anche mediante emissione di assegni, fino al 31 dicembre 2001.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano anche ai conti espressi in valute dei Paesi partecipanti all'euro; in tali casi, la facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 1 si intende riferita alla valuta di denominazione originaria del conto.

3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accredito e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla medesima data non possono essere impartiti alle banche ordini di accredito o di addebitamento in conto in lire. Resta in ogni caso

ferma la facoltà di versare in conto banconote e monete metalliche in lire fino al 28 febbraio 2002.

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria.

ARTICOLO 2.

(Chiusura degli sportelli, modalità di versamento dell'acconto IVA, anticipo della data di pagamento degli emolumenti al personale statale).

1. Gli sportelli della Banca d'Italia, della Tesoreria provinciale dello Stato, della Tesoreria centrale dello Stato, della Cassa depositi e prestiti, delle banche e degli uffici postali, per le attività di bancoposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 14 4, restano chiusi al pubblico il 31 dicembre 2001.

2. Il 29 dicembre 2001 non saranno effettuate presso gli sportelli degli uffici postali le operazioni di prelievo o di accredito, ovvero di movimentazione in tempo reale dei conti correnti postali.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, primo comma, della legge 27 febbraio 1985, n. 52, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio restano chiusi al pubblico il 29 ed il 31 dicembre 2001. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 24, secondo comma, della citata legge n. 52 del 1985, il giorno 28 dicembre 2001 è considerato ultimo giorno lavorativo.

4. Limitatamente all'anno 2001, i contribuenti versano entro il 24 dicembre le somme dovute a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto e i concessionari del servizio nazionale della riscossione, le banche e le Poste italiane S.p.a. riversano entro il 28 dicembre le somme riscosse allo stesso titolo.

5. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Limitatamente alla scadenza del 27 dicembre 2001, il pagamento delle somme

di cui all'articolo 28, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non può essere effettuato mediante il versamento unitario previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. I termini di pagamento dei diritti doganali e di ogni altra somma pagata in dogana, in scadenza dal 28 al 31 dicembre 2001, sono stabiliti al 27 dicembre 2001.

8. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il termine di chiusura dell'esercizio finanziario 2001 per la Tesoreria dello Stato è fissato al 28 dicembre 2001 e alla medesima data cessano di avere validità i titoli di spesa la cui perenzione matura il 31 dicembre 2001.

9. In deroga alle disposizioni recate dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, e dal decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, convertito dalla legge 3 febbraio 1978, n. 23, ed a quelle contenute nell'allegato al decreto del Ministro del tesoro in data 4 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1995, per l'anno 2001 lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute al personale statale possono essere corrisposti a decorrere dal 7 dicembre sulla base degli scaglionamenti stabiliti in apposito calendario predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Banca d'Italia, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ARTICOLO 3.

(Chiusura del sistema dei pagamenti « BI-REL » e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni).

1. La Banca d'Italia, nei casi in cui in conformità alle decisioni assunte nell'ambito del Sistema europeo delle banche centrali, stabilisce la chiusura del sistema dei pagamenti denominato BI-REL in un giorno lavorativo, ne dà preventiva comunicazione mediante pubblicazione di un apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Tale pubblicazione è effettuata almeno quindici giorni prima del giorno di chiusura.

2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il calendario comunicato dalla Banca d'Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI CONTRO LA FALSIFICAZIONE DELL'EURO.

ARTICOLO 4.

(Tutela penale delle banconote e delle monete in euro non ancora emesse).

1. Al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, dopo l'articolo 52-ter è inserito il seguente titolo:

« Titolo IX

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLE BANCONOTE E MONETE METALLICHE IN EURO NON AVENTI CORSO LEGALE.

ART. 52-quater.

(Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi corso legale).

1. Agli effetti della legge penale, alle monete aventi corso legale nello Stato sono equiparate le banconote e le monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale, nonché i valori di bollo espressi in moneta euro non aventi ancora corso legale.

2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1° gennaio 2002.

3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.

ART. 52-quinquies.

(Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non aventi corso legale).

1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo 25-bis, diminuite di un terzo. La diminuzione non opera nei casi di falsificazione quando il colpevole ha posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente al 31 dicembre 2001 ».

ARTICOLO 5.

(Acquisto o detenzione di ologrammi. Modifica dell'articolo 461 del codice penale).

1. Nell'articolo 461 del codice penale, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione ».

ARTICOLO 6.

(Responsabilità amministrativa degli enti).

1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

« ART. 25-bis. — *(Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo).* — 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;

d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;

f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno ».

ARTICOLO 7.

(Trasmissione dei dati e delle informazioni sulla falsificazione dei mezzi di pagamento).

1. Per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, e per le valutazioni sull'impatto economico-finanziario delle falsificazioni delle banconote e delle monete metalliche denominate in euro, nonché degli altri mezzi di pagamento, le autorità nazionali competenti ad individuare, raccogliere ed analizzare i dati tecnici e statistici, nonché le altre informazioni sui casi di falsificazione, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze i dati e le informazioni di cui dispongono, secondo le modalità e i termini stabiliti dallo stesso Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno.

2. Per dati tecnici e statistici si intendono i dati che consentono di identificare i mezzi di pagamento falsi così come i dati relativi al numero e alla provenienza geografica degli stessi.

3. Per informazioni si intendono tutte le altre notizie relative ai casi di falsificazione, ad esclusione dei dati personali.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia stabiliscono, d'intesa, le modalità e i termini per lo scambio dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 8.

(Obbligo di ritiro dalla circolazione e di trasmissione delle banconote e delle monete in euro sospette di falsità).

1. Le banche e gli altri soggetti che gestiscono o distribuiscono a titolo professionale banconote e monete metalliche in euro hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro sospette di falsità e di trasmetterle senza indugio, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.

2. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, possono emanare disposizioni applicative del comma 1, anche con riguardo alle misure organizzative occorrenti per il rispetto degli obblighi di ritiro e di trasmissione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di falsità.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 che violano le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, o che comunque non ritirano dalla circolazione ovvero non trasmettono alla Banca d'Italia e all'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato le banconote o monete metalliche in euro sospette di falsità, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila a quindicimila euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministro dell'economia e delle finanze nei casi riguardanti le monete metalliche in euro e al Governatore della Banca d'Italia nei casi riguardanti le banconote in euro.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

ARTICOLO 9.

(Disposizioni in materia di equalizzatore).

1. Sono abrogati:

a) il comma 9 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) il comma 12 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

c) il comma 15 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

d) il comma 13 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

e) il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto per la determinazione delle plusvalenze, dei differenziali positivi e dei proventi e delle minusvalenze, differenziali negativi e oneri realizzati a decorrere dal 4 agosto 2001, nonché per i redditi di capitale di cui all'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, percepiti a decorrere dalla stessa data.

3. Fino alla data del 3 agosto 2001 restano in vigore e continuano ad applicarsi con decorrenza 1° gennaio 2001 gli elementi di rettifica delle plusvalenze e degli altri redditi diversi di natura finanziaria, nonché di taluni redditi di capitale individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 2000. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva.

ARTICOLO 10.

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati).

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti all'estero, diversi dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'ar-

titolo 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-*bis* »;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

a) una dichiarazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti di non essere residente in Italia né in alcuno degli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-*bis*. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2001, e produce effetti salvo revoca;

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza »;

d) nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: « dell'attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « della dichiarazione »; nel secondo periodo, le parole: « La predetta attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « La predetta dichiarazione ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli interessi, premi ed altri frutti che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2002.

CAPO III

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

ARTICOLO 11.

(Definizioni).

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) « interessati », le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) « intermediari », le banche italiane, le società d'intermediazione mobiliare previste dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le società di gestione del risparmio previste dall'articolo 1, comma 1, lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti;

c) « d.l. n. 429 del 1982 », il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

d) « d.l. n. 167 del 1990 », il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni,

recante norme in tema di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori;

e) « d.l. n. 143 del 1991 », il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) « d.lgs. n. 213 del 1998 », il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

g) « d.lgs. n. 319 del 1998 », il decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;

h) « d.lgs. n. 74 del 2000 », il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.

ARTICOLO 12.

(*Rimpatrio*).

1. Nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso gli intermediari, denaro e altre attività finanziarie comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto fuori del territorio dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14 con il versamento di una somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle attività finanziarie medesime, che non è deducibile, né compensabile, ai fini

di alcuna imposta, tassa o contributo. Le attività così rimpatriate possono essere destinate a qualunque finalità.

2. In luogo del versamento della somma di cui al comma 1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al 12 per cento dell'ammontare delle attività finanziarie rimpatriate, titoli di Stato di cui all'articolo 18, comma 2, con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la quotazione di mercato.

ARTICOLO 13.

(*Adempimenti*).

1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico diricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato il modello di dichiarazione riservata. Per la determinazione del controvalore in euro delle attività finanziarie espresse in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media dei cambi fissati, ai sensi dell'articolo 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001. Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui all'articolo 12, comma 1, è commisurata all'ammontare delle altre attività finanziarie rimpatriate indicato nella dichiarazione riservata.

2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2.

3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata.

4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

ARTICOLO 14.

(Effetti del rimpatrio).

1. Salvo quanto stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attività finanziarie effettuato ai sensi dell'articolo 12 e nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 13:

a) preclude nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non

è ancora decorso il termine per l'azione di accertamento alla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio;

b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate;

c) esclude la punibilità per i reati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di antiriciclaggio indicati all'articolo 17 e quelli di rilevazione e comunicazione previsti dagli articoli 1, commi 1 e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli intermediari non effettuano le comunicazioni all'amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la somma e i titoli di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

3. Per quanto riguarda la non comunicazione all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2, qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate, nonché quelli eccedenti i medesimi.

4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova e della prova nel corso dei proce-

dimenti e dei processi penali, nonché in relazione agli accertamenti per le finalità di prevenzione e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attività di contrasto del riciclaggio.

5. Relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonché per quello precedente, ove la dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 167.

6. In caso di accertamento, gli interessati possono opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la congruità della somma di cui all'articolo 12, comma 1, in relazione all'ammontare delle attività indicato nella dichiarazione riservata, ovvero l'effettività della sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni competenti sono definite fino a concorrenza degli importi dichiarati.

7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale.

8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari cui è presentata la dichiarazione riservata i redditi derivanti

dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e prima della presentazione della dichiarazione medesima, fornendo contestualmente la provvista corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state applicate dagli intermediari qualora le attività finanziarie fossero già state depositate presso gli stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'articolo 13, comma 4.

ARTICOLO 15.

(Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero).

1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto attività finanziarie, possono conseguire gli effetti indicati nell'articolo 14, ad eccezione del comma 8, relativamente alle attività finanziarie mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento della somma indicata nell'articolo 12, comma 1, ovvero con le modalità indicate all'articolo 12, comma 2, nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo.

2. Gli interessati presentano agli intermediari la dichiarazione riservata di cui all'articolo 13 delle attività finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per la sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.

3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed

effettuano le relative comunicazioni e attestazioni con le modalità di cui all'articolo 13, commi 2, 3 e 4.

4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990 e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

ARTICOLO 16.

(Regolarizzazione di altre attività).

1. In conformità alle disposizioni del Trattato istitutivo della Comunità europea in materia di libera circolazione dei capitali, gli interessati che comunque detengono alla data di entrata in vigore del presente decreto investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15 possono regolarizzare, nel periodo di tempo di cui all'articolo 12, i predetti investimenti e attività con le modalità indicate nel predetto articolo 15, senza obbligo della certificazione ivi prevista. La regolarizzazione produce gli effetti di cui all'articolo 14, ad eccezione del comma 8.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 4.

ARTICOLO 17.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio).

1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 si applicano le disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto-legge n. 143 del 1991.

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 143 del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altri elementi previsti dal medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 143.

ARTICOLO 18.

(Assegnazione dei titoli).

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 12, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna, tramite gli intermediari, un ammontare di titoli di Stato pari ai mandati all'investimento conferiti con le dichiarazioni riservate.

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere titoli di Stato di durata non inferiore a dieci anni, le cui caratteristiche, compresi il tasso d'interesse, la durata, l'inizio del godimento, le modalità e le procedure di assegnazione, sono stabilite con decreto dello stesso Ministro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro la data del 26 ottobre 2001.

3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalità contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli.

4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo.

ARTICOLO 19.

(Disciplina sanzionatoria).

1. Nell'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati »;

b) al comma 4, le parole: « è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione » sono sostituite dalle seguenti: « è punita con la sanzione am-

ministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati ».

2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata.

ARTICOLO 20.

(Vincoli di destinazione e rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).

1. Gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi strategici e di premimente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente capo, ad eccezione di quelle previste dal comma 1, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.

3. L'Ufficio italiano dei cambi, nell'esercizio dell'attività di raccolta delle informazioni per l'elaborazione delle statistiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizione patrimoniale verso l'estero, assegnata con il decreto legislativo n. 319 del 1998 e nell'esercizio dell'attività di analisi statistica sui dati aggregati di cui all'articolo 5, comma 10, del decreto-legge n. 143 del 1991 fissa le modalità di rilevazione delle attività rimpatriate o regolarizzate.

ARTICOLO 21.

(Disposizioni in materia di economia sommersa).

1. Nell'ambito delle competenze e dei poteri ad essa spettanti, la Guardia di

finanza, secondo direttive generali del Ministro dell'economia e delle finanze, partecipa al piano straordinario di accertamento, mirato al contrasto dell'economia sommersa, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare il corretto reimpiego delle attività rimpatriate ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CARTOLARIZZAZIONE

ARTICOLO 22.

(Società per la cartolarizzazione).

1. L'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n.448, è sostituito dal seguente:

« ART. 15. *(Società per la cartolarizzazione)* – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi, di una società a responsabilità limitata con capitale sociale iniziale di 10.000 euri avente ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi. Ai crediti futuri sono assimilati altri proventi di natura non tributaria appartenenti allo Stato. La società può essere costituita anche con atto unilaterale del Ministero dell'economia e delle finanze; non si applicano in tale caso le disposizioni previste dall'articolo 2497, secondo comma, del codice civile. Delle obbligazioni risponde, nei confronti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti di cui al comma 3, nonché di ogni altro creditore, nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione, esclusivamente il patrimonio separato con i beni e i diritti di cui al comma 4.

2. Le caratteristiche delle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e, se l'operazione di cartolarizzazione riguarda

crediti di enti pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro vigilante. All'atto di ogni operazione di cartolarizzazione è nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei titoli, approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione.

3. La società di cui al comma 1 finanzia le operazioni di cartolarizzazione, anche in più fasi, mediante emissione di titoli, ovvero mediante assunzione di finanziamenti.

4. I crediti e gli altri proventi ceduti di cui al comma 1, nonché ogni altro diritto acquisito nell'ambito delle singole operazioni di cartolarizzazione dalla società ivi indicata nei confronti dello Stato, di enti pubblici o di terzi, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società stessa e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi ovvero dai concedenti i finanziamenti di cui al comma 3.

5. Il ricavo delle operazioni di cessione dei crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in alternativa, secondo modalità da definirsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati i casi in cui i titoli emessi e i finanziamenti assunti dalla società di cui al comma 1 beneficiano in tutto o in parte della garanzia dello Stato e sono specificati i termini e le condizioni della stessa.

7. Alla società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, o 3, lettere *b)* e *c)*, e 4, e dell'articolo 107, nonché le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico.

8. I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, purché ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero. Gli interessi e altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti concessi da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999 e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, non sono soggetti alle imposte sui redditi.

9. Ciascun patrimonio separato di cui al comma 4 non è soggetto alle imposte sui redditi, né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta. Non si applica la ritenuta prevista dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari delle società di cui al comma 1.

10. Alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di imposta e contributivi o comunque crediti in relazione ai quali sia prevista l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. I richiami all'INPS ed ai decreti ministeriali ivi contenuti devono, rispettivamente, intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero dell'economia e delle finanze ed agli enti

pubblici parte delle operazioni di cui al comma 1, ovvero ai decreti di cui al comma 2.

11. Si applicano le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, per quanto compatibili. In deroga al comma 6 dell'articolo 2 della medesima legge, la riscossione dei crediti e dei proventi ceduti può essere svolta, oltre che dalle banche e dagli intermediari finanziari indicati nel citato comma 6, anche dallo Stato, dagli enti pubblici di cui al comma 1 e dagli altri soggetti il cui intervento è previsto dalle disposizioni del presente decreto e dai decreti di cui al comma 2. In tale caso le operazioni di riscossione non sono oggetto dell'obbligo di verifica di cui al citato comma 6 della legge n. 130 del 1999 ».

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 23.

(Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato).

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze può dare indirizzi a società da esso direttamente o indirettamente controllate e non quotate in mercati finanziari regolamentati, al fine di ottimizzarne la gestione della liquidità.

ARTICOLO 24.

(Anticipo del contributo straordinario all'INPS).

1. Il pagamento della terza rata dei contributi straordinari di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 2, dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, può essere anticipato al 30 novembre 2001.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di corresponsione del contributo straordinario di cui al comma 1.

ARTICOLO 25.

(Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate, anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, denominazione, durata, prezzi e remunerazione, modalità di emissione di titoli, il cui rimborso è effettuato attraverso la cessione di azioni detenute dallo Stato in società di capitali.

2. Con le stesse modalità sono individuate le caratteristiche di operazioni finanziarie aventi ad oggetto azioni detenute dallo Stato in società di capitali.

3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2.

4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni.

ARTICOLO 26.

(Norma finanziaria).

1. Alle minori entrate derivanti dagli articoli 9 e 10, valutate in lire 93 miliardi per l'anno 2001, in lire 288 miliardi per l'anno 2002 ed in annue lire 186 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per l'anno 2001 mediante utilizzo di parte delle entrate recate dagli articoli relativi all'emersione di attività detenute all'estero, all'uopo intendendosi corrispondentemente

ridotto l'importo da destinare al fondo di cui al comma 2 dell'articolo 20, e per gli anni successivi con quota parte dei risparmi di spesa per interessi conseguenti dal predetto articolo 10.

ARTICOLO 27.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1654 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — *(Conversione in euro dei valori bollati).* — 1. I tabaccai e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, ovvero il rimborso in euro al netto dell'aggio a suo tempo percepito.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo.

3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura ».

All'articolo 2, comma 9, le parole: « lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute » sono sostituite dalle seguenti: « lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti ».

All'articolo 5, al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola "filigrane" sono inserite le seguenti: ", programmi informatici" ».

All'articolo 8, comma 3, le parole: « quindicimila euri » sono sostituite dalle seguenti: « quindicimila euro » e le parole: « articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 ».

All'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera a), le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, lettera b), le parole: « emanato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, lettere c), d), e), g) e h), le parole: « d.l. » e « d. lgs » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « decreto-legge » e « decreto legislativo »;

al comma 1, la lettera f) è soppressa.

All'articolo 14, comma 1, lettera c), dopo la parola: « nonché » è inserita la seguente: « per ».

All'articolo 20:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

nella rubrica, le parole: « vincoli di destinazione e » sono soppresse.

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 1, le parole: « 10.000 euri » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro ».

L'articolo 26 è soppresso.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie ».

(A.C. 1654 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO
ALL'EURO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PER IL PASSAGGIO ALL'EURO DEL
SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO

ART. 1-bis.

*(Conversione in euro dei valori bollati
e postali)*

*Al comma 1, sostituire le parole da:
ovvero il rimborso in euro fino alla fine del
comma con le seguenti: al netto dell'aggio
a suo tempo percepito, previa verifica*

dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti. 1-bis. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controlli finalizzati a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fasi di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

1-bis. 1. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: sesto mese con le seguenti: secondo mese.

1-bis. 2. La Commissione.

ART. 3.

(Chiusura del sistema dei pagamenti « BI-REL » e proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni).

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. *(Differimento del termine di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218) – 1. All'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, le parole: « dal centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° aprile 2002 ».*

3. 01. Manzini.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA

ART. 9.

(Disposizioni in materia di equalizzatore).

Sopprimere il comma 3.

9. 1. Benvenuto, Pinza, Nicola Rossi, Pistone, Grandi, Lettieri.

ART. 10.

(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10 *(Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati)* — 1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi di cui al primo periodo;

c) banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di Paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. »;

b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« 2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effettivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità.

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza. »;

d) nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole: « dell'attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « della dichiarazione »; nel secondo periodo le parole: « la predetta attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « la predetta dichiarazione ».

2. All'articolo 26-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguente:

« a) da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni; ».

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. »

3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere a) e b), sono sostituite dalla seguente:

« a) soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. »

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. »

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per l'individuazione dei paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992.

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei dati.

10. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Disposizioni in materia di rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani). — 1. Al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

a) all'articolo 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero diversi dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis ».

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite nuove modalità per la verifica della sussistenza del requisito della residenza dell'effettivo beneficiario dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di diritto italiano che attestino di non essere residente in Italia né in alcuno degli Stati o territori di cui al comma 1.

10. 01. Romano.

CAPO III

EMERSIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL'ESTERO

ART. 11.

(Definizioni).

Sopprimere gli articoli da 11 a 20.

* **11. 4.** Benvenuto, Pinza, Agostini, Grandi, Lettieri, Pistone, Siniscalchi.

Sopprimere gli articoli da 11 a 20.

* **11. 6.** Fanfani, Bressa.

Sopprimerlo.

** **11. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

** **11. 2.** Soda.

Sopprimerlo.

** **11. 3.** Boato.

Sopprimerlo.

** **11. 7.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: le società di gestione del risparmio fino alla fine della lettera con le seguenti: le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e le Poste italiane S.p.a.;

11. 5. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco.

ART. 12.

(Rimpatrio).

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **12. 5.** Soda.

Sopprimerlo.

* **12. 11.** Boato.

Sopprimerlo.

* **12. 23.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: detenute almeno dal 1° agosto 2001.

12. 18. Kessler, Finocchiaro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: comunque.

12. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 167 del 1990 con le seguenti: con l'osservanza degli adempimenti e delle modalità stabilite dal presente articolo e dagli articoli seguenti.

12. 19. Kessler, Finocchiaro.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 25 per cento.

12. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 20 per cento.

12. 6. Soda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 15 per cento.

***12. 7.** Soda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 15 per cento.

***12. 20.** Lion.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 12,5 per cento.

12. 17. Agostini, Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

* **12. 8.** Soda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

* **12. 12** Boato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 5 per cento.

12. 9. Soda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , che non è deducibile, né compensabile con le seguenti: oltre ad una somma pari alle imposte evase, entrambe non deducibili né compensabili.

12. 24. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito da dichiarare in futuro.

12. 22. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini di cui al presente capo costituiscono rimpatrio di denaro e attività finanziarie solamente i trasferimenti effettuati mediante movimentazione di conti o mediante assegni postali, bancari e circo-

lari emessi da enti o istituti esteri o comunque con passaggio diretto tra intermediario estero e italiano, con esclusione quindi dei trasferimenti al seguito.

12. 21. Kessler, Finocchiaro.

Sopprimere il comma 2.

12. 13. Boato.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 60 per cento.

12. 16. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 40 per cento.

12. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 36 per cento.

12. 14. Soda.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 24 per cento.

12. 15. Soda.

Al comma 2, sostituire le parole: 12 per cento con le seguenti: 20 per cento.

12. 10. Soda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: oltre al pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

12. 25. Fanfani, Bressa.

ART. 13.

(Adempimenti).

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **13. 4.** Soda.

Sopprimerlo.

* **13. 9.** Boato.

Sopprimerlo.

* **13. 15.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 14, commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservate;

all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 15, comma 2, sopprimere la parola: riservata.

** **13. 2.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 14, commi 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservate;

all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 15, comma 2, sopprimere la parola: riservata.

** **13. 5.** Soda, Agostini, Benvenuto, Grandi, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 14, commi 2, 3 e 4, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservate;

all'articolo 14, commi 5, 6, 7 e 8, sopprimere, ovunque ricorra, la parola: riservata.

all'articolo 15, comma 2, sopprimere la parola: riservata.

** **13. 10.** Boato.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività finanziarie rimpatriate, aggiungere le seguenti: indicando l'origine dei capitali indicati nella dichiarazione medesima.

13. 16. Sinisi.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , oltre al mandato per il pagamento di una somma pari alle imposte evase, non deducibile né compensabile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

13. 17. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari non residenti che attesta che le attività e gli importi in essa indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari ininterrottamente dalla data del 30 giugno 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

13. 20. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella dichiarazione gli interessati devono indicare l'intermediario estero presso cui detengono le attività da rimpatriare, identificando anche il tipo di rapporto con esso intrattenuto.

13. 18. Kessler, Finocchiaro.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data indicata dall'articolo 12, comma 1.

13. 19. Kessler, Finocchiaro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: la somma di cui all'articolo 12, comma 1 *con le seguenti:* le somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2.

13. 21. Fanfani, Bressa.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: articolo 12, comma 1, *aggiungere le seguenti:* depositando il relativo elenco degli interessati di cui al comma 1,

13. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli intermediari restano obbligati solidalmente con gli interessati, verso l'amministrazione finanziaria, per il pagamento delle somme dovute ai sensi dell'articolo 12 in conseguenza del rimpatrio.

13. 23. Fanfani, Bressa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: entro il termine stabilito *fino a:* senza indicazione dei *con le seguenti:* all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca di Italia, entro il termine di dichiarazione dei sostituti di imposta, l'ammontare com-

lessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, versate ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, indicando esattamente i.

13. 24. Fanfani, Bressa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: l'ammontare complessivo *fino alla fine del comma con le seguenti:* copia di tutte le dichiarazioni di cui al comma 1 ricevute e l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate.

13. 7. Soda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: senza *con la seguente:* con.

13. 8. Soda, Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È costituita presso l'amministrazione finanziaria un'apposita anagrafe dei nominativi, al fine di identificare eventuali collegamenti con reati di terrorismo ed altri gravi reati.

13. 11. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Gli interessati sono comunque tenuti a presentare idonea garanzia fideiussoria al fine di sottoporre l'ammontare delle somme rimpatriate, per un periodo non superiore a cinque anni, alla eventualità che delle stesse possa essere accertata successivamente la provenienza illecita e che debba procedersi a confisca.

13. 25. Sinisi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis. — 1. Chiunque si interponga o sostituisca al titolare dei capitali

da rimpatriare nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 13 è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. In tal caso si procede alla confisca delle somme indicate nella dichiarazione medesima.

13. 01. Sinisi.

ART. 14.

(Effetti del rimpatrio).

Sopprimerlo.

* **14. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

* **14. 6.** Soda, Finocchiaro, Agostini, Kessler, Benvenuto, Pistone.

Sopprimerlo.

* **14. 17.** Boato.

Sopprimerlo.

* **14. 41.** Fanfani, Bressa.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14. 18. Boato.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e contributivo.

14. 40. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per i periodi d'imposta con le seguenti: relativo ai periodi d'imposta anteriori al 2001.

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, dopo le parole: In caso di accertamento aggiungere le seguenti: relativo ai periodi d'imposta anteriori al 2001.

14. 43. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: agli imponibili con le seguenti: ai redditi prodotti dagli imponibili.

14. 42. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: rappresentati dalle con le seguenti: correlati alle.

14. 38. Pinza, Benvenuto, Agostini, Pistone, Lettieri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministrazione finanziaria verifica la validità della dichiarazione di cui all'articolo 13 e l'avvenuto versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, o dell'avvenuta sottoscrizione di cui all'articolo 12, comma 2.

14. 7. Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **14. 2.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **14. 19.** Boato.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e previdenziali.

14. 34. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **14. 3.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **14. 10.** Soda.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **14. 20.** Boato.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: lettere d) e f), del predetto decreto n. 429, relativamente con le seguenti: del predetto decreto n. 429, commessi in relazione alla.

14. 47. Fanfani, Bressa.

Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

14. 35. Agostini, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

14. 21. Boato.

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: antiriciclaggio aggiungere le seguenti: , compresi quelli.

14. 32. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: non effettuano fino a, al secondo periodo: la somma con le seguenti: effettuano, entro il termine per la dichiarazione dei sostituti di imposta, le comunicazioni alla amministrazione finanziaria previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari devono inoltre comunicare, nello stesso termine, alla amministrazione finanziaria dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti le somme.

14. 48. Fanfani, Bressa.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: non.

14. 31. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

14. 11. Soda.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

* **14. 4.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

* **14. 30.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 3.

****14. 22.** Boato.

Sopprimere il comma 3.

****14. 49.** Fanfani, Bressa.

Al comma 3, sopprimere la parola: non.

14. 29. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 4, dopo le parole: a fornire aggiungere le seguenti: all'autorità giudiziaria.

14. 50. Fanfani, Bressa.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme antiterrorismo.

14. 28. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone, Siniscalchi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attività di contrasto dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a tre anni.

14. 13. Soda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attività di contrasto dei delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni.

14. 14. Soda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

14. 12. Soda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli intermediari sono altresì obbligati a informare l'autorità giudiziaria o altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire nel caso in cui riscontrino elementi dai quali si possa indurre la non veridicità della dichiarazione degli interessati relativamente alla detenzione delle attività all'estero al tempo previsto dalla presente legge.

14. 44. Kessler, Finocchiaro.

Sopprimere il comma 5.

14. 23. Boato.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola: non.

14. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

14. 45. Kessler, Finocchiaro.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 14.60
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 14.60, sopprimere le parole da: ovvero sino alla fine del comma aggiuntivo.

0. 14. 60. 1. Benvenuto, Agostini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della documentazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del presente decreto, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività.

14. 60. La Commissione.

Sopprimere il comma 6.

* **14. 24.** Boato.

Sopprimere il comma 6.

* **14. 27.** Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: Previa adesione fino a: amministrazioni competenti con le seguenti: Su richiesta dell'interessato e subordinatamente all'integrale pagamento degli importi di cui all'articolo 12, le basi imponibili fiscali determinate dall'amministrazione finanziaria.

14. 51. Fanfani, Bressa.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti di cui al comma 1, lettera a).

14. 37. Pinza, Agostini, Benvenuto, Pistone, Lettieri.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimpatrio e gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13 non sono ostativi alla punibilità dei reati di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi previsti sia già iniziato un procedimento penale, mediante l'iscrizione del fatto a notizia di reato, ancorché a carico di ignoti.

14. 52. Fanfani, Bressa.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere la parola: estintivi.

14. 16. Soda, Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone, Kessler, Finocchiaro.

Sopprimere il comma 8.

14. 25. Boato.

ART. 15.

(Regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all'estero).

Sopprimerlo.

***15. 1.** Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***15. 3.** Soda.

Sopprimerlo.

***15. 5.** Boato.

Sopprimerlo.

***15. 11.** Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 1.

15. 6. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: della somma fino a: ovvero con le seguenti: delle somme indicate nell'articolo 12, comma 1, ovvero con il versamento delle somme e.

15. 12. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, dopo le parole: nell'articolo 12, comma 1, aggiungere le seguenti: con una maggiorazione del 10 per cento,

15. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 2.

15. 7. Boato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: della somma fino a: ovvero con le seguenti: delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il versamento delle somme e.

15. 13. Fanfani, Bressa.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ininterrottamente dalla data del 30 giugno 2001 fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata.

15. 10. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco.

Sopprimere il comma 3.

***15. 8.** Boato.

Sopprimere il comma 3.

***15. 14.** Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 4.

15. 9. Boato.

ART. 16.

(Regolarizzazione di altre attività).

Sopprimerlo.

*16. 1. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

*16. 2. Boato.

Sopprimerlo.

*16. 5. Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 1.

16. 3. Boato.

Sopprimere il comma 2.

16. 4. Boato.

ART. 17.

(Disposizioni in materia di antiriciclaggio).

Sopprimerlo.

*17. 1. Boato.

Sopprimerlo.

*17. 5. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

17. 4. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

*17. 2. Boato.

Sopprimere il comma 2.

*17. 3. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

*17. 6. Fanfani, Bressa.

Al comma 2, premettere le seguenti parole: Ad esclusione dei casi in cui le attività siano rimpatriate da Paesi e territori dichiarati non cooperativi nell'azione di contrasto al riciclaggio dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) istituito presso l'OSCE ovvero siano state mantenute e regolarizzate in tali Paesi e territori.

17. 7. Agostini, Benvenuto.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 17.8
DELLA COMMISSIONE.

All'emendamento 17.8, sostituire le parole: al 100 per cento con le seguenti: al 250 per cento.

0. 17. 8. 1. Benvenuto, Agostini.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata.

17. 8. La Commissione.

ART. 18.

(Assegnazione dei titoli).

Sopprimerlo.

*18. 1. Giordano, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***18. 3.** Boato.

Sopprimerlo.

***18. 8.** Fanfani, Bressa.

Sopprimere il comma 1.

18. 4. Boato.

Sopprimere il comma 2.

18. 5. Boato.

Al comma 2, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: venti anni.

18. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

18. 6. Boato.

Sopprimere il comma 4.

18. 7. Boato.

ART. 19.

(Disciplina sanzionatoria).

Sopprimerlo.

19. 8. Fanfani, Bressa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal 5 al 25 per cento dell'ammontare con le seguenti: pari all'intero ammontare;

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: dal 5 al 25 per cento dell'ammontare con le seguenti: pari all'intero ammontare;

al comma 2, sostituire le parole: del 25 per cento dell'ammontare con le seguenti: pari all'intero ammontare.

19. 5. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non inferiore a lire cinque milioni;

19. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e con la confisca di beni di corrispondente valore.

19. 7. Agostini, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Pistone, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e comunque non inferiore a lire cinque milioni.

19. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e con la confisca di beni di corrispondente valore.

19. 6. Agostini, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Pistone.

Sopprimere il comma 2.

19. 4. Agostini, Benvenuto, Pinza, Lettieri, Pistone.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e comunque non inferiore a lire cinque milioni.

19. 3. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno degli intermediari che omette o ri-

tarda la denuncia di cui all'articolo 14, comma 4-bis, è punito con la multa da uno a dieci milioni di lire.

19. 10. Kessler, Finocchiaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'interessato che attesta falsamente, nella dichiarazione prevista dall'articolo 13, la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.

19. 9. Kessler, Finocchiaro.

ART. 20.

(Rilevazioni dell'Ufficio italiano dei cambi).

Sopprimerlo.

***20. 1.** Boato.

Sopprimerlo.

***20. 6.** Fanfani, Bressa.

Al comma 3, premettere i seguenti:

1. Gli importi corrispondenti ai titoli sottoscritti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono destinati al finanziamento di interventi finalizzati alla tutela del territorio e alla difesa del suolo.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente capo, ad eccezione di quelle previste dal comma 1, sono destinate ad un ruolo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato, con appositi provvedimenti, al finanziamento della previdenza sociale.

20. 7. Lion.

Sopprimere il comma 3.

20. 4. Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. La Guardia di finanza, unitamente all'amministrazione finanziaria, dedica particolare attenzione all'indagine verso la criminalità organizzata ed il terrorismo.

20. 5. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

ART. 21.

(Disposizioni in materia di economia sommersa).

Sopprimerlo.

***21. 1.** Boato.

Sopprimerlo.

***21. 7.** Fanfani, Bressa.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 21.20
DEL GOVERNO.

All'emendamento 21.20, sostituire le parole: 28 febbraio 2002 con le seguenti: 30 aprile 2002.

0. 21. 20. 1. Benvenuto, Agostini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia » sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole « 30 novembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento »;

b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da: « 8 per cento » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle se-

guenti: « 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno; »;

c) al comma 3, dopo le parole: « e dei contributi previdenziali » sono aggiunte le seguenti: « e premi assicurativi »;

d) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « I lavoratori, possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di 60 mesi, periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previ-

denziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati »;

f) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8 bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi, e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile ».

21. 20. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento »;

b) al comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da: « 8 per cento » fino alla fine della lettera sono sostituite con le seguenti: « 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente al 75 per cento per il primo anno, al 70 per cento per il secondo anno e al 65 per cento per il terzo anno »;

c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « e dei contributi previdenziali », sono aggiunte le seguenti: « e premi assicurativi »;

d) al comma 4, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 30 dicembre 2001. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di 60 mesi, periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 30 novembre 2001. La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi »;

e) il comma 8 è sostituito con il seguente:

« 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integra-

zione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale per gli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati »;

f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9. Il Ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile ».

21. 2. Benvenuto, Pinza, Pistone, Agostini, Grandi, Lettieri, Nicola Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio

dell'economia », sostituire le parole: « 30 novembre 2001 » con le seguenti: « 30 aprile 2002 ».

21. 6. Benvenuto, Pinza, Pistone, Agostini, Grandi, Lettieri, Nicola Rossi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità. »

21. 9. Lion, Bulgarelli, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Pistone, Realacci, Rocchi, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: « che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente » sono sostituite dalle seguenti: « che presentano la dichiarazione di cui al comma 1 e »;

b) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole: « incremento stesso » sono sostituite dalle seguenti: « incremento del reddito imponibile »;

c) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « Per i soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che svolgono attività agricola nei limiti dell'articolo 29 del citato testo unico, l'imposta sostitutiva è applicata sull'incremento del valore della produzione in misura pari alla metà dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) vigente nel periodo di imposta di riferimento »;

d) al comma 2, lettera a), secondo periodo, le parole: « Per il secondo ed il terzo periodo d'imposta, » sono soppresse;

e) al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il primo periodo, se l'imposta sostitutiva è applicata nella misura del 13 per cento, la stessa sostituisce anche l'intero importo dell'incremento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta rispetto a quella relativa al periodo immediatamente precedente »;

f) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta nonché la mancata presentazione della dichiarazioni di inizio attività, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione ».

21. 8. Leo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'eco-

nomia », è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli imprenditori agricoli che determinano il reddito di base catastale, nella dichiarazione di emersione indicano esclusivamente il maggior imponibile previdenziale, con applicazione della contribuzione previdenziale sostitutiva ».

21. 3. Rava, Nicola Rossi, Benvenuto, Lettieri, Pistone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 8, primo periodo, della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », dopo le parole: « con esclusione di quelle contributive », sono aggiunte le seguenti: « nonché di quelle riscosse nel territorio della Regione siciliana che affluiranno alla tesoreria regionale ».

21. 4. Finocchiaro, Cardinale, Enzo Bianco, Burtone, Lumia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia », è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. — 1. A tutti i soggetti operanti nel settore agricolo che abbiano svolto attività di tipo misto, di lavoro dipendente ed autonomo, e che nel corso degli anni abbiano raggiunto i requisiti minimi di legge dovuti per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, è consentito regolarizzare la loro posizione assicurativa con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori di retti, mediante autodenuncia da inoltrare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'autodenuncia dovrà contenere l'indicazione del periodo di mancata iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti per il periodo massimo di cinque anni

antercedenti all'autodenuncia medesima, fatti salvi i diritti acquisiti in altre posizioni in tutti gli anni pregressi.

3. Unitamente all'autodenuncia gli interessati dovranno esibire prova del pagamento all'INPS di una somma pari a lire 200.000 per ogni anno di mancata iscrizione, nei limiti di cui al comma 2, senza applicazione di sanzioni e interessi, nonché richiedere l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, indicandone i requisiti, a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'autodenuncia stessa.

4. Il pagamento di tale somma deve essere effettuato in unica soluzione e deve intendersi a garanzia e copertura di tutto quanto sopra.

5. La presentazione dell'autodenuncia, corredata della documentazione di cui al comma 3, produce l'automatica estinzione di ogni obbligo di versamento di contributi, di restituzione di mora ed altre sanzioni.

21. 5. Rava, Benvenuto, Pinza, Pistone, Agostini, Grandi, Lettieri, Nicola Rossi.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis (Piano straordinario di lotta sul piano finanziario alla criminalità organizzata ed al terrorismo).

1. Con decreto dei ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1o dicembre 2001, mirato al contrasto delle operazioni finanziarie, all'estero ed in Italia, collegate alla criminalità organizzata ed a organizzazioni terroristiche. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce regolarmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli sviluppi e sui risultati di tale piano.

21. 01. Grandi, Benvenuto, Agostini, Pinza, Lettieri, Pistone.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI CARTOLARIZZAZIONE

ART. 22.

(Società per la cartolarizzazione).

Sopprimerlo.

22. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , anche attraverso soggetti terzi,

22. 2. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 2, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,

Conseguentemente, al medesimo periodo aggiungere, in fine, le parole: , previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

22. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 3, sopprimere le parole: , ovvero mediante assunzioni di finanziamenti.

22. 4. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, sopprimere il comma 6.

22. 5. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 6, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: , qualora sia interamente di natura pubblica,

22. 6. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, sopprimere il comma 8.

22. 7. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: e sono soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.

22. 12. La Commissione.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: esclusi fino a: non sono con le seguenti: ivi compresi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e raccolti dalla stessa società per finanziare le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1, sono.

22. 8. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, sopprimere il comma 9.

22. 9. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: non fino a: né all'imposta con le seguenti: è soggetto alle imposte sui redditi e all'imposta.

22. 10. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso ART. 15, comma 9, secondo periodo, dopo le parole: delle stesse, aggiungere la seguente: non.

22. 11. Giordano, Russo Spena.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE
OPERAZIONI FINANZIARIE

ART. 23.

(Utilizzazione delle liquidità di società controllate dallo Stato).

Sopprimerlo.

23. 1. Roberto Barbieri, Benvenuto, Agostini, Visco, Siniscalchi.

ART. 25.

(Emissione di titoli da rimborsare con azioni di società controllate dallo Stato).

Sopprimerlo.

25. 1. Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: , anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato,

25. 2. Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 3.

25. 3. Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: articolo 32 fino alla fine del periodo con le seguenti: articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.

25. 4. La Commissione.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. — *(Rinvio dell'applicazione delle vendite sottocosto)* — 1. L'applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, di approvazione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è rinviata al 1° aprile 2002.

25. 01. Minoli Rota.

(A.C. 1654 — Sezione 4)

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« ART. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. ».

ALLEGATO

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

ART. 1-bis. *(Conversione in euro dei valori bollati)* — 1. I tabaccaj e gli altri rivenditori autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati possono restituire al loro punto di approvvigionamento i valori, compresi i foglietti cambiari, privi dell'indicazione in euro a decorrere dal 1° gennaio 2002 e non oltre il 28 febbraio 2002, ottenendo la contestuale sostituzione con valori di corrispondente importo in euro, al netto dell'aggio a suo tempo percepito, previa verifica dell'assenza di abusi e falsificazioni nei valori conferiti.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalità di attuazione della conversione dei valori di cui al presente articolo e delle forme di controllo finalizzate a garantire in maniera tempestiva e completa la tutela contro possibili abusi e falsificazioni nella fase di introduzione dell'euro anche con riferimento ai valori citati.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del secondo mese successivo.

4. Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura ».

All'articolo 2, comma 9, le parole: « lo stipendio e la tredicesima mensilità dovute » sono sostituite dalle seguenti: « lo stipendio e la tredicesima mensilità dovuti ».

All'articolo 5, al comma 1, è premesso il seguente: « 01. Al primo comma dell'articolo 461 del codice penale, dopo la parola "filigrane" sono inserite le seguenti: ", programmi informatici" ».

All'articolo 8, comma 3, le parole « quindicimila euri » sono sostituite dalle seguenti « quindicimila euro » e le parole « articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 ».

All'articolo 9, comma 1, lett. a) le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:
ART. 10 (*Disposizioni in materia di imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati*).

1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis. Non sono altresì soggetti ad imposizione gli interessi, premi altri frutti delle obbligazioni e titoli similari percepiti da:

a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

b) gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in paesi di cui al primo periodo;

c) banche centrali, anche in relazione all'investimento delle riserve ufficiali dello Stato, di paesi che non hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, purché tali paesi non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi del predetto articolo 76, comma 7-bis. ».

b) all'articolo 6, il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 7, il comma 2 è sostituito dal seguente: « La banca o la società di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire:

a) un'autocertificazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 1, dell'articolo 6 per la non applicazione dell'imposta. Relativamente agli investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, si considera beneficiario effet-

tivo l'investitore istituzionale stesso e l'autocertificazione di cui al primo periodo deve essere resa dal relativo organo di gestione. L'autocertificazione deve essere redatta in conformità a quanto stabilito con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2001. La predetta autocertificazione produce effetti salvo revoca e non deve essere presentata qualora in precedenza siano state prodotte al medesimo intermediario certificazioni equivalenti per le stesse o altre finalità.

b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri tutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza »;

d) nell'articolo 7, comma 4, primo periodo, le parole « dell'attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « della dichiarazione »; nel secondo periodo le parole « la predetta attestazione » sono sostituite dalle seguenti: « la predetta dichiarazione ».

2. All'articolo 26-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalla seguente: *a)* da soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, è successive modificazioni;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente; 1-*bis*. I requisiti di cui comma 1 sono attestati mediante la documentazione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. ».

3. All'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le lettere *a)* e *b)*, sono sostituite dalla seguente: *a)* soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. ».

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai redditi di capitale divenuti esigibili, nonché alle plusvalenze e agli altri redditi diversi di natura finanziaria realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2002. Sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 76, comma 7-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'individuazione dei paesi e territori aventi un regime fiscale privilegiato si fa riferimento agli Stati e alle società indicati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992 ».

6. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste modalità semplificate di acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari, basate sull'utilizzo di mezzi informatici, che garantiscano adeguati livelli di sicurezza, riservatezza e affidabilità dei dati. ».

All'articolo 11:

al comma 1, lettera *a)*, le parole « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, lettera *b)*, le parole: « emanato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al »;

al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, le parole « d.l. » e « d. lgs » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « decreto-legge » e « decreto legislativo »;

al comma 1, la lettera *f)* è soppressa.

All'articolo 12, al comma 1, primo periodo, le parole « comunque detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: detenute almeno al 1° agosto 2001 ».

All'articolo 12, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « rientrano nel patrimonio personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente nel reddito imponibile ».

All'articolo 13, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre attestare che le attività da rimpatriare erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, almeno al 1° agosto 2001. ».

All'articolo 14:

al comma 1, lettera c), dopo la parola « nonché » è inserita la seguente: « per »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di tutti gli altri reati, con particolare riguardo alle norme anti-terrorismo nonché per l'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale »;

dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-*bis*. Relativamente alle attività finanziarie rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti, in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le diverse specie delle predette attività ».

All'articolo 17:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e tutte le altre disposizioni in materia penale, di lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-*bis*. L'utilizzo delle modalità di cui agli articoli 12, 15 e 16 per effettuare

il rimpatrio o la regolarizzazione di attività detenute all'estero derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lett. c), non produce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 ed è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 per cento del valore corrente delle attività oggetto della dichiarazione riservata ».

All'articolo 19:

al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la confisca di beni di corrispondente valore »;

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: « e con la confisca di beni di corrispondente valore »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente; 2-*bis*. L'interessato che attesta falsamente nella dichiarazione prevista dall'articolo 13 la detenzione fuori del territorio dello Stato del denaro o delle attività rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'articolo 12, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. ».

All'articolo 20:

i commi 1 e 2 sono soppressi;

nella rubrica le parole « vincoli di destinazione e » sono soppresse.

All'articolo 21, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-*bis*. All'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 recante *Primi interventi per il rilancio dell'economia* sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole « 30 novembre 2001 », sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2002, con indicazione, oltre al numero e alle generalità dei lavoratori emersi, del relativo costo del lavoro in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento »;

b) nel comma 2, lettera a), terzo periodo, le parole da « 8 per cento » fino

alla fine sono sostituite dalle seguenti: « 7 per cento per il primo periodo, del 9 per cento per il secondo periodo e dell'11 per cento per il terzo periodo, e, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano tassi di premio ridotti rispettivamente del 75 per cento per il primo anno, del 70 per cento per il secondo anno e del 65 per cento per il terzo anno; »;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: *2-bis*. Per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1 non si applicano le sanzioni previste ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le violazioni concernenti la liquidazione e i versamenti periodici di tale imposta, nonché per la mancata presentazione della dichiarazione di inizio attività, e non sono dovuti interessi, a condizione che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il termine previsto per il versamento dovuto in base alla dichiarazione; non si applicano altresì le sanzioni previste per l'omessa effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino alla data di presentazione della dichiarazione. »;

d) nel comma 3, dopo le parole « e dei contributi previdenziali » sono inserite le seguenti: « e premi assicurativi »;

e) nel comma 4, il quarto periodo, è sostituito dai seguenti: « I lavoratori possono, a domanda, ricostruire la loro posizione pensionistica relativamente ai periodi di lavoro pregressi effettuati presso l'impresa che presenta la dichiarazione di emersione alla quale appartengono alla data del 28 febbraio 2002. La ricostruzione, che avviene esclusivamente mediante contribuzione volontaria, integrata fino ad un massimo del 66 per cento della quota a carico del datore di lavoro dal Fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, consente di coprire, fino ad un massimo di 60 mesi, periodi contributivi di 20 mesi ogni 12 mesi di lavoro svolto presso la suddetta impresa a far data dal 28 febbraio 2002.

La ricostruzione avviene alla fine di ogni periodo lavorativo di dodici mesi »;

f) il comma 8 è sostituito dal seguente: « Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b) del presente articolo, in misura non superiore al 66 per cento della quota residua rispetto alla contribuzione previdenziale versata, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo, nei limiti delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto della dichiarazione di emersione in proporzione alle quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con uno o più decreti del ministro dell'economia e delle finanze è altresì determinata la quota residua del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati »;

g) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: *8-bis*. Il ministro dell'economia e delle finanze procede annualmente, sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, ad una verifica dei risultati del processo di emersione in base al numero degli imprenditori e dei lavoratori che si sono avvalsi delle disposizioni per incentivare l'emersione dell'economia sommersa, alla differenziazione degli stessi per il settore di attività e ubicazione dei relativi insediamenti produttivi e, per i lavoratori, alla rispettiva anzianità contributiva, nonché

delle conseguenti maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile.».

All'articolo 22:

al comma 1, capoverso 1, le parole: «10.000 euri» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro»;

al comma 1, capoverso 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I titoli emessi dalla società di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero, ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri».

All'articolo 25, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I titoli

di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e si considerano emessi all'estero qualora siano ammessi a quotazione in almeno un mercato regolamentato estero, ovvero ne sia previsto il collocamento anche sui mercati esteri.».

L'articolo 26 è soppresso.

Il titolo del decreto-legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie».

Dis. 1. 1. Governo.